



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4

OGGETTO:

Regolamento IMU Imposta Municipale Propria - Modifiche -

L'anno **duemilaventuno** addì **dieci** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 e D.S. n. 9 del 06.04.2020, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA in modalità di videoconferenza di PRIMA convocazione, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. SICILIANO Concetta	Consigliere	Sì
3. ROMANO Paolo	Consigliere	Sì
4. GHIO Roberto	Consigliere	Sì
5. FOGLIATO Rosella	Consigliere	Sì
6. MAGGIO Francesco	Consigliere	Sì
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Consigliere	Sì
8. POLLONE Lidia	Consigliere	Sì
9. BARBINI Cristian	Consigliere	Sì
10. PERRONE Alessia	Consigliere	Sì
11. LE DONNE Giovanni	Consigliere	Sì
12. NOBILE Alessia	Consigliere	Sì
13. ZACCARIA Arianna	Consigliere	Giust.
14. D'ANGELO Domenico	Consigliere	Sì
15. GRAGLIA Daniele	Consigliere	Sì
16. ARNAUDO Enrico	Consigliere	Sì
17. SALERNO Angelo	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		16
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza in videoconferenza il Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in videoconferenza, **SICILIANO Concetta** nella sua qualità di **Presidente Del Consiglio**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Regolamento IMU Imposta Municipale Propria - Modifiche -**

PREMESSO che l'art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

VISTI:

- a. l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- b. l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- c. l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

ESAMINATO lo schema di modifica del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- a. l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti*



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- b. l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- e. l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

VISTE le disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 previsto per il 31 marzo 2021 in quanto abrogate:

- a. il comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- b. il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013, che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- c. il comma 4 dell'art.107 del decreto-legge 18/2020 (“Cura Italia”), che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013 al 30 giugno 2020;

VERIFICATO dunque per ciò che riguarda l'approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e IMU – per effetto di tali abrogazioni – si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO che il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*"; il predetto termine è stato in seguito prorogato con decreto del Ministero dell'Interno 13/01/2021, al 31/03/2021;

VISTO il regime ordinario di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui *“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO CHE che risulta pertanto necessario modificare i seguenti articoli del Regolamento IMU, sul quale le modifiche ed integrazioni sono riportate in rosso, come di seguito precisato:

- art. 4, co. 3 tra cui il soggetto passivo in seguito ad assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli, disposta a seguito di provvedimento del giudice;

-art. 6, co. 1 alcuni casi specifici in cui si considera l'abitazione principale che si ripercuotono sulla corretta applicazione dell'IMU;

- art. 6, co. 3, il caso di utilizzazione di due immobili contigui, ciascuno dei quali di proprietà di un coniuge ma utilizzati unitamente come unica abitazione di residenza, l'agevolazione per abitazione principale, in assenza di unione catastale di fatto, è applicabile solamente ad una delle due unità, essendo attuabile quanto espressamente previsto dal comma 741 lettera b) Legge 160/2019; l'onere della prova, ai fini della corretta individuazione dell'unità da adibire ad abitazione principale per il nucleo familiare, resta a carico dei proprietari;

- l'art. 12, co. 2, la non cumulabilità dei benefici per gli immobili di interesse storico che siano al contempo inagibili essendo diversi i presupposti, difatti l'agevolazione prevista per i



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

fabbricati di interesse storico o artistico ha il fine di consentire la conservazione e il miglioramento del patrimonio storico e artistico del nostro Paese, nonché compensare i rispettivi proprietari dei vincoli imposti dalla legge;

-l'art. 16, co 11, esenzioni covid stabilite ai sensi dell'art. 1, comma 599, Legge di stabilità 2021 e ulteriori esenzioni stabilite successivamente dal legislatore;

-art. 18, Riduzione dell'IMU al 50% per immobili posseduti da soggetti da pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale.

DATO ATTO CHE per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

ACQUISITO, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell'area Finanziaria ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, con verbale n. 8 prot. 0002492 del 04/03/2021;

Tutto ciò premesso, si propone affinché il Consiglio comunale

DELIBERI

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** le modifiche apportate al nuovo regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, inserendo le parti in rosso e barrando quelle cancellate;
3. **DI DARE ATTO CHE** il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

2021;

4. **DI INVIARE**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98;

5. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

6. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi sul sito nella *home page*;

7. **DI DARE ATTO CHE** il Responsabile del procedimento viene individuato nella Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. Catia CAMPACI.

8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la illustrazione delle modifiche da parte del Vicesindaco Roberto Ghio.
Ascoltato in seguito l'intervento del Consigliere Domenico D'Angelo.

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti.

Preso atto che il Consiglio si svolge in modalità di video conferenza, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 6.4.2020.

Acquisiti:

- in data 03/3/2021 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e di Staff, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000.

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale.

Effettuata la votazione in forma palese, in modalità di video conferenza, per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 16

Assenti: 1 (Zaccaria)

Astenuti: 0

Contrari: 0

Favorevoli: 16

Constatato l'esito della votazione

DELIBERA

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: 16

Assenti: 1 (Zaccaria)

Astenuti: 0

Contrari: 0

Favorevoli: 16



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SICILIANO Concetta

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.